

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	101
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	103
ALLEGATO 2 ( <i>Correzioni di forma</i> ) .....	108

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.**

**Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni.

Marco DA VILLA, nel dichiarare voto contrario a nome del proprio gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore, ritiene che la materia del processo civile dovrebbe essere oggetto di un provvedimento di natura parlamentare e non di disegno di legge delega al Governo.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come il parere predisposto dal relatore abbia enucleato con precisione le questioni di rilievo relative alle imprese e di competenza della X Commissione. Ritiene, più in generale, che il provvedimento in esame sia condivisibile nel suo complesso in quanto affronta alcune delle

tematiche più urgenti di riforma del processo civile. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Luca SQUERI (FI-PdL), nel dichiarare voto di astensione, sottolinea che i colleghi del proprio gruppo si esprimeranno nel merito del provvedimento nella sede della Commissione Giustizia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.15.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.**

**Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali (favorevole con osservazione), Giustizia (favorevole), Affari esteri e comunitari (favorevole), Cultura (favorevole), Ambiente (favorevole), Lavoro (favorevole), XII Affari sociali (favorevole), XIII Agricoltura (favorevole), XIV Politiche per l'Unione europea (favorevole), Commissione per le que-

stioni regionali (favorevole con condizioni e osservazione).

Avverte la V Commissione Bilancio ha chiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica nel termine proposto dal sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta.

Comunica altresì che la VI Commissione Finanze, a causa di una protesta da parte di esponenti del gruppo M5S, non ha potuto svolgere regolarmente i propri lavori e quindi non ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame.

Propone di aggiornare i lavori al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea al fine di conoscere gli orientamenti della Commissione Bilancio in merito all'espressione del prescritto parere.

Marco DA VILLA, nel sottolineare che il proprio gruppo ha più volte e in più sedi chiesto la possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa, lamenta che il gruppo del PD abbia sollecitato l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea, quando non erano ancora stati espressi i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Ritiene che, se si fosse scelto di procedere in sede legislativa, la Commissione non si troverebbe ora in questa *impasse*, ma deve constatare che si è preferito scegliere la « vetrina » dell'Assemblea accelerando troppo i lavori, piuttosto che un esame più ordinato del testo in Commissione in sede legislativa.

Gianluca BENAMATI (PD), nel premettere che ritiene assolutamente rispettabili le opinioni espresse dal collega Da Villa, sottolinea che, se anche si fosse scelta la strada dell'esame in sede legislativa, i tempi non sarebbero stati più veloci né i lavori più ordinati in quanto, in ogni caso, si sarebbe dovuto avere il parere favorevole della Commissione Bilancio che, in questo momento, è oberata, di provvedimenti. Sottolinea che la scelta del procedimento ordinario farà sì che al massimo in quindici giorni il testo potrà

essere approvato in prima lettura; del resto, trattandosi di un argomento di indubbia rilevanza, il proprio gruppo ha ritenuto che fosse opportuno l'esame in Assemblea.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel sottolineare che non era stata prevista la richiesta di relazione tecnica da parte del Governo, osserva che è stata sollecitata la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea perché, in questa fase, sembrava garantire maggiore speditezza per la sua approvazione in prima lettura. Ribadisce che, in ogni caso, la sede legislativa non avrebbe assicurato tempi più rapidi di approvazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da fissare secondo le determinazioni assunte nella seduta odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 21.15.**

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.**

**Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica, in base a informazioni acquisite per le vie brevi, che il Ministero dello sviluppo

economico ha trasmesso la relazione tecnica chiesta dal sottosegretario Baretta al Ministero dell'economia e che la Commissione Bilancio si riunirà domani per deliberare il prescritto parere. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa concludere l'esame del provvedimento in sede referente con la votazione del mandato al relatore.

Marco DA VILLA (M5S) ribadisce le perplessità in merito alla scelta di una precoce calendarizzazione in Assemblea di un provvedimento ampiamente condiviso in Commissione la quale imporrà tempi eccessivamente ridotti per la presentazione degli emendamenti. Stigmatizza pertanto una modalità che ritiene poco rispettosa delle minoranze.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) si associa alle osservazioni del collega Da Villa.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la correttezza delle procedure è stata rigorosamente rispettata e che la Commissione Bilancio sarà in grado di esprimere il proprio parere per l'Assemblea nella giornata di domani. Ritiene pertanto che la Commissione possa senz'altro deliberare il conferimento del mandato al relatore.

Ludovico VICO (PD) si associa alle osservazioni del collega Benamati e chiede di passare celermente alla votazione del mandato al relatore.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, propone alcune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato

delle proposte di legge C. 75 e abbinata, come modificato nel corso dell'esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la

Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 21.30.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, del disegno di legge in materia di «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile»;

rammentato che il perseguimento della maggiore efficienza del processo civile viene particolarmente affidato, nel testo in argomento, alla specializzazione dell'offerta di giustizia attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (articolo 1, comma 1), nonché al riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale «in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (articolo 1, comma 2);

evidenziato che, in riferimento alla riforma del tribunale delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il testo risultante dall'esame in sede referente ha confermato, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, l'ampliamento della competenza per materia delle sezioni specializzate coerentemente con la modifica della denominazione di «sezioni specializzate in materia di impresa» in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato», sopprimendo invece la previsione del «mantenere e rafforzare la riserva di collegialità, anche in primo grado...»;

evidenziato, ancora, che, in riferimento al riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale di cui all'articolo 1, comma 2, il testo

risultante dall'esame in sede referente, nell'enunciazione dei principi e criteri direttivi di delega, ha tra l'altro:

relativamente alla lettera *a*) concernente il processo di cognizione di primo grado, confermato la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile; introdotto ulteriori principi e criteri direttivi in ordine: alla modifica dei casi di giudizio del tribunale in composizione collegiale; alla obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione («rito semplificato di cognizione di primo grado») per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, «con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro»; alla obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; all'individuazione dei procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado; al possibile ricorso alla negoziazione assistita curata da avvocati anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;

relativamente alla lettera *b*) concernente il giudizio di appello, confermato l'introduzione di criteri di maggior rigore per l'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito; introdotto ulteriori principi e criteri direttivi in ordine all'individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, alle modalità di trattazione delle cause

riservate alla decisione collegiale, all'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; soppresso la previsione di immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado;

relativamente alla lettera *c*) concernente il giudizio di cassazione, confermato la revisione della disciplina del giudizio camerale, la definizione di interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, l'adozione di modelli sintetici di motivazione delle decisioni della Cassazione, la previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati;

relativamente alla lettera *d*) concernente l'esecuzione forzata, confermato l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; introdotti ulteriori principi e criteri direttivi riguardanti, in particolare, l'obbligatorietà della vendita degli immobili con modalità telematiche e la chiusura anticipata del processo esecutivo di vendita del bene immobile, la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario, il pignoramento dei veicoli e l'impignorabilità di beni mobili di uso quotidiano privi di un apprezzabile valore di mercato, celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;

relativamente alla lettera *e*) concernente i procedimenti speciali, confermato, in particolare, il « potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato e la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale » ed introdotto la previsione del « riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria »;

relativamente alla lettera *h*) concernente l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, dettagliato articolatamente le modalità di tale adeguamento ed introdotto la lettera *h-bis*) concernente l'ob-

bligo di notificazione ad imprese e professionisti presso l'indirizzo di posta certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

segnalato, altresì, il rilievo dell'articolo 1-*quater* recante « Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario » attraverso le quali si valorizza l'azione di riduzione programmatica delle pendenze civili anche mediante meccanismi premiali di assegnazione delle somme di cui all'articolo 37, commi 11 e 11-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a*) in riferimento alle disposizioni concernenti l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese ed il funzionamento delle « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato » – di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) – valuti la Commissione di merito l'opportunità di un rafforzamento del principio di collegialità sulla scorta della considerazione – alla stregua della formulazione adottata, ad esempio, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 2-*bis* – « della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie », nonché – in relazione alla rideterminazione delle dotazioni organiche di sezioni specializzate e tribunali ordinari attraverso riorganizzazione e razionalizzazione dei tribunali medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 4 – di un'esplicitazione del perseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei meccanismi programmatori e premiali di cui all'articolo 1-*quater*;

*b*) in riferimento alle disposizioni concernenti l'istituto dell'arbitrato e, in particolare, l'arbitrato in materia societaria – di cui all'articolo 1, comma 2, lettera

e), numero 1 – valuti la Commissione di merito l’opportunità di una più puntuale formulazione del principio di delega in materia di detto istituto, riconsiderando, tra l’altro, il carattere solo eventuale della riforma della *translatio iudicii*, nonché esplicitando gli obiettivi della razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale;

c) in riferimento alle disposizioni – di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3-bis – in materia di estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, peraltro fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-

ter del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva, valuti la Commissione di merito – in considerazione della peculiarità del rito del lavoro e della previsione normativa in ordine alla non devolvibilità alla negoziazione assistita di controversie concernenti diritti indisponibili – l’opportunità di una loro riconsiderazione, almeno affidando alla contrattazione collettiva la definizione dei limiti di ammissibilità del ricorso alla negoziazione assistita, restandone comunque esclusi i diritti indisponibili per disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Testo unificato C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.**

**CORREZIONI DI FORMA**

*All'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo la parola associativa, aggiungere le seguenti: secondo i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13.*

*All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: sito web istituzionale, aggiungere le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico.*

*All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione « iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale » nel REA, con le seguenti: le imprese iscritte nelle sezioni dell'Elenco nazionale di cui alle lettere b) e d) del comma 2 possono chiedere che sia apposta*

*l'annotazione: « impresa iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale » nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).*

*All'articolo 10, comma 2, lettera c), dopo le parole: spese ammissibili, aggiungere le seguenti: al finanziamento.*

*All'articolo 13, comma 1, sostituire la parola: attuazione, con la seguente: esecuzione.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: attuazione, con la seguente: esecuzione.*

*All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: secondo comma, aggiungere le seguenti: lettera e).*